

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

IX LEGISLATURA

OGGETTO: 877

N. 1/2011

ASSEMBLEA LEGISLATIVA

III COMMISSIONE PERMANENTE

"TERRITORIO, AMBIENTE, MOBILITÀ"

Progetto di legge d'iniziativa dei consiglieri Mazzotti, Monari, Piva, Alessandrini, Montanari, Moriconi, Zoffoli, Carini, Pagani, Ferrari, Montani, Marani, Costi, Casadei, Pariani e Luciano Vecchi: "Modifiche alla legge regionale 2 settembre 1991, n. 24 "Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale, in attuazione della legge 16 dicembre 1985, n. 752"

PUBBLICATO SUL SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE N.48 DEL 23/12/2010

Testo licenziato dalla Commissione nella seduta antimeridiana del 03/03/2011

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 2 SETTEMBRE 1991, N. 24 "DISCIPLINA DELLA RACCOLTA, COLTIVAZIONE E COMMERCIO DEI TARTUFI NEL TERRITORIO REGIONALE, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 16 DICEMBRE 1985, N. 752"

RELAZIONE DEL CONSIGLIERE MARIO MAZZOTTI

RELATORE DELLA COMMISSIONE

Il progetto di legge che oggi sottoponiamo all'Aula ha subito importanti modifiche e miglioramenti durante l'iter in commissione.

Nel ringraziare i colleghi commissari per il clima positivo che ha caratterizzato i lavori, sottolineo una volta di più l'importanza di uno strumento quale quello dell'Udienza Conoscitiva, momento vero di partecipazione della società regionale all'attività delle Istituzioni ed utile stimolo ed approfondimento all'attività legislativa che ci siamo proposti di compiere.

Al centro della modifica normativa che proponiamo c'è l'obiettivo di creare tutte le condizioni necessarie alla valorizzazione della "risorsa tartufo".

Le implicazioni sono vaste, spaziando dalla tutela ambientale alla valorizzazione agricola, dal ruolo dell'associazionismo alla promozione turistico - commerciale.

Da questo punto di vista l'attuale l.r. 24 del 1991 mostra infatti i segni del tempo e, soprattutto, manca di fornire un quadro organico di iniziative atte alla valorizzazione di questo patrimonio ambientale che, in una Regione come la nostra, mostra di avere concrete possibilità di sviluppo.

L'Emilia-Romagna vanta infatti una produzione di grande qualità, caratterizzata da generi e specie eccellenti e da una diversificazione territoriale che, se inserita all'interno di un sistema regionale a rete, potrà valorizzare ulteriormente l'eccellenza che rappresenta.

Le realtà locali, le loro tipicità, le manifestazioni e gli eventi che sanno e sapranno produrre, possono essere volano di crescita del settore anche al di fuori dell'ambito regionale.

Il confronto con altre normative regionali più aggiornate ed organiche e l'ascolto diretto dei soggetti coinvolti in questo settore - soprattutto dei tartufai e degli agricoltori - ci hanno permesso di meglio ponderare ed equilibrare i legittimi interessi in campo.

La discussione con gli Enti Locali, in particolare con le Province a cui spetta la gestione amministrativa della materia, ha evidenziato lacune e suggerito soluzioni che abbiamo cercato di recepire.

L'occasione inoltre, grazie ad un confronto non estemporaneo con i Servizi interessati, è risultata utile per inserire una serie di modifiche ed integrazioni tecniche di cui la legge abbisogna alla luce dell'esperienza maturata negli anni.

E' inoltre importante sottolineare il ruolo consultivo del tutto inedito che la norma assegna ai Comuni, recependo così un'indicazione molto forte in tal senso venuta dall'Udienza Conoscitiva.

Sebbene non tutte le problematiche emerse trovino soluzione, dovendoci muovere entro i limiti di una potestà legislativa concorrente, il testo che presentiamo raggiunge un buon punto di equilibrio ed offra ampi spazi di crescita al settore.

Viene inoltre affrontato il tema della finalizzazione delle entrate provenienti dal settore ad interventi e iniziative da attuarsi a favore dei programmi e dei progetti rivolti allo sviluppo e alla valorizzazione del patrimonio tartufigeno.

Non è stato invece possibile intervenire con un incremento della tassa di concessione a carico dei tesserati, proposta avanzata dalle stesse Associazioni dei tartufai, in quanto la stessa rientra in quella fattispecie di entrata, al pari di molte addizionali locali, sottoposte al blocco da parte di disposizioni nazionali.

E' questo un tema che resta aperto e se si riterrà opportuno sarà possibile affrontarlo, quando il blocco sarà rimosso, con un provvedimento da inserirsi nella finanziaria regionale.

Quanto alle risorse da destinare al settore la Commissione assembleare unanimemente concorda con la richiesta alla Giunta di vedere finanziati le previsioni normative della legge stessa.

Prima di passare ad un esame più puntuale dell'articolato sottoposto al giudizio dell'Aula, è certamente opportuno sottolineare i punti cardine della modifica che si propongono:

- la previsione di un panorama organico di azioni ed iniziative legate alla valorizzazione, tutela e promozione della "risorsa tartufo";
- il nesso inscindibile fra valorizzazione del patrimonio tartufigeno e conservazione e tutela dell'ambiente in senso lato;
- la valorizzazione del ruolo dell'associazionismo e l'importanza dei momenti consultivi a partire dalle occasioni di confronto con le Province nella programmazione di settore.

Resta salvo l'impianto dell'attuale normativa, che investe le province di tutte le funzioni amministrative salvo quelle espressamente riservate alla regione per motivi di coordinamento sovra territoriale.

Già dalla modifica dell'articolo 1 - **articolo 2** PdL - emergono chiaramente i due aspetti di cui si è detto, ovvero quello della tutela e della promozione del patrimonio tartufigeno ed il ruolo centrale che l'associazionismo può e deve svolgere nella promozione del settore.

L'aggiunta, all'**articolo 3** di sostituzione dell'art. 2 dell'attuale legge, dei Consorzi di Bonifica fra gli enti di cui le Province si possono avvalere per l'espletamento delle funzioni previste risponde all'esigenza di considerare con maggiore attenzione le caratteristiche ambientali e le esigenze manutentive di ambienti quali depositi alluvionali o conoidi dei fiumi, luoghi privilegiati per la crescita dei

tartufi.

Parecchie le innovazioni introdotte con l'**articolo 4** in tema di tartuficoltura. In primo luogo vengono definite nello specifico cosa siano le tartufaie controllate e coltivate al fine di introdurre l'equiparazione delle seconde all'arboricoltura da legno. Ciò permette di risolvere un problema molto sentito dagli imprenditori agricoli che, nella gestione delle tartufaie coltivate, si trovavano nell'incongruenza di non potere attuare determinate pratiche colturali agricole perché la tartufaia impiantata veniva equiparata a bosco anche nelle modalità di manutenzione.

Altra importante novità è lo snellimento delle prescrizioni sulle tartufaie previste dalla tabella allegata all'attuale legge.

Interveniamo dunque abrogando la tabella e riportando in legge, in maniera più snella, i dettami necessari al riconoscimento delle tartufaie controllate, mentre delegifichiamo completamente le coltivate che, piantate ex-novo, sono da considerarsi alla stregua di una coltivazione agricola.

Col nuovo comma 2bis ci proponiamo di sanare un'incongruenza fra l'introito per mancato reddito di fronte all'impianto di superfici imboschite con contributi UE e la richiesta di riconoscere sullo stesso terreno una tartufaia che invece produce reddito. Con la formulazione qui proposta sostanzialmente prevediamo che si espliciti la non concomitanza dei due fattori.

L'ultima importante novità introdotta da questo articolo riguarda le modalità attraverso cui la provincia giunge alla programmazione triennale della superficie concedibile per l'impianto di tartufaie riservate. Riteniamo che questo appuntamento possa divenire uno di quei momenti nuovi di concertazione e confronto di cui si diceva in apertura, per cui si prevede un momento di confronto non solo con le associazioni agricole ma con tutti i soggetti territoriali legati al tartufo, ivi compresi i Comuni, il cui ruolo consultivo questa legge vuole valorizzare facendosi così interprete di una richiesta da più parti venuta in sede di Udienza Conoscitiva.

La modifica all'articolo 5 apportata con l'**articolo 6** del PdL esplicita la tipologia delle tabelle di delimitazione delle tartufaie e la modalità della loro collocazione. Nel tentare di dare una risposta puramente operativa alle modalità di discernimento dei confini demaniali dei terreni a ridosso dei corsi d'acqua pubblici, si rende esplicito il riferimento alla cartografia catastale.

Le modifiche apportate dall'**articolo 7** del pdl rispondono all'esigenza di aggiornare i riferimenti normativi ed eliminare i riferimenti alla Commissione vivaistica non più operante.

Interveniamo inoltre per sanare un vuoto che riguarda l'attuale mancanza di un disciplinare di produzione per le piante micorizzate.

L'**articolo 8** accoglie l'ipotesi di prevedere corsi di preparazione agli esami per il conseguimento del tesserino necessario alla raccolta, organizzati dalle Province e senza che ciò comporti oneri aggiuntivi.

Con l'**articolo 9** interveniamo sulle fasce orarie previste per la raccolta sostituendo alla previsione di orari definiti il divieto generico di raccolta notturna *"da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima dell'alba"*, come definito dalla legge statale.

All'articolo 13, modificato dall'**articolo 10** del PdL, viene introdotta una variazione al periodo di raccolta del tuber albidum, ferma restando l'attuale possibilità per le Province di derogare in base alle esigenze produttive ed ecologiche locali.

L'**articolo 11** di modifica all'art. 14 dell'attuale legge introduce il parere consultivo anche della Commissione di cui all'articolo 30, sempre nell'intenzione di garantire un maggiore coinvolgimento della dimensione locale.

Il nuovo comma 1bis ha invece l'obiettivo di garantire una manutenzione che, fatta salva la necessaria garanzia di compiere ogni intervento necessario a garantire la sicurezza idraulica, tenga conto delle potenzialità tartufigene di alcune specie arboree ed erbacee presenti in collina lungo i corsi d'acqua.

Con l'**articolo 12** integriamo le previsioni dell'articolo 18 sulle infrazioni, prevedendo due nuove fattispecie di infrazioni sanzionate: la collocazione di tabelle di delimitazione delle tartufaie controllate e coltivate nei terreni appartenenti al demanio idrico e il mancato rispetto del disciplinare di produzione delle piante micorizzate che abbiamo introdotto all'art. 7.

Quanto all'articolo 20 concernente la tutela e valorizzazione delle aree pubbliche (**articolo 13** PdL), aumentiamo lo spazio dell'intervento e del supporto associativo alle Province con la nuova previsione di giornate ecologiche affidate ai tartufai ed interventi colturali di manutenzione delle piante tartufigene. E' prevista la possibilità per le associazioni dei tartufai di gestire tartufaie pubbliche in convenzione.

L'**articolo 15** introduce un articolato completamente nuovo, formato da 5 articoli, dal 24bis al 24sexies, relativi alle azioni di promozione e sviluppo della "risorsa tartufo" che la Regione programma e finanzia in collaborazione con le realtà locali.

Con l'articolo 24 bis si introduce un'ampia serie di interventi per lo sviluppo del tartufo: attività di studio e formazione, di tutela, promozione e valorizzazione commerciale e ambientale, sostegno a fiere e manifestazioni attraverso bandi

aperti sia alle Province che agli enti di ricerca e sperimentazione.

Gli articoli dal 24 ter al 24 sexties prevedono:

- la redazione di un calendario annuale di eventi legati al tartufo e la promozione di "percorsi" ad esso dedicate;
- la collaborazione fra Regione ed enti di ricerca/Università per attività di studio, ricerca e sperimentazione;
- la convocazione di una Conferenza annuale di ambito regionale;
- la redazione di uno strumento tecnico-scientifico quale la carta regionale delle aree tartufigene, ad aggiornamento quinquennale, i cui contenuti e modalità sono rimandati a successiva deliberazione di Giunta.

L'**articolo 16** del PdL interviene in modifica dell'articolo 26 dell'attuale legge, ed insiste sul nesso esistente fra valorizzazione dell'associazionismo e valorizzazione del patrimonio tartufigeno, sottolinea fra gli obiettivi dell'associazionismo la salvaguardia, il miglioramento e la valorizzazione del patrimonio tartufigeno.

Con l'**articolo 17** di riscrittura dell'articolo 27 prevediamo l'istituzione nel bilancio regionale di capitoli dedicati. Viene inoltre introdotta la specifica per cui la ripartizione delle somme fra le Province tiene conto anche del numero dei tesserati su base provinciale, della presenza di manifestazioni di rilievo legate al tartufo e dell'effettiva realizzazione della carta di cui all'art. 24 sexties.

L'**articolo 18** infine vuole ritagliare un ruolo di maggiore rilievo per la Commissione consultiva provinciale quale luogo dell'incontro e del confronto fra la provincia e l'associazionismo, introducendo meccanismi che ne garantiscano la puntuale convocazione e modalità di funzionamento attente all'inclusione. Alla Commissione sono sempre invitati anche i Comuni e gli Enti gestori di parchi e riserve provinciali, al fine di rendere questo spazio un momento di reale confronto e proposta per il territorio.

Con l'**articolo 19** del progetto infine abroghiamo la tabella allegata alla legge il cui dettato, nelle parti ritenute necessarie, è stato riassorbito, come detto, in corpo di legge.

Modifiche alla legge regionale 2 settembre 1991, n. 24 "Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale, in attuazione della legge 16 dicembre 1985, n. 752

INDICE

- Art. 1 *Modifica del titolo della legge regionale n. 24 del 1991*
- Art. 2 *Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 24 del 1991*
- Art. 3 *Sostituzione dell'articolo 2 della legge regionale n. 24 del 1991*
- Art. 4 *Modifiche all' articolo 3 della legge regionale n. 24 del 1991*
- Art. 5 *Modifiche all' articolo 4 della legge regionale n. 24 del 1991*
- Art. 6 *Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 24 del 1991*
- Art. 7 *Modifiche all'articolo 7 della legge regionale n. 24 del 1991*
- Art. 8 *Integrazione dell'articolo 8 della legge regionale n. 24 del 1991*
- Art. 9 *Modifica all'articolo 12 della legge regionale n. 24 del 1991*
- Art. 10 *Modifica dell' articolo 13 della legge regionale n. 24 del 1991*
- Art. 11 *Modifiche all'articolo 14 della legge regionale n. 24 del 1991*
- Art. 12 *Integrazione dell'articolo 18 della legge regionale n. 24 del 1991*
- Art. 13 *Modifica all'articolo 20 della legge regionale n. 24 del 1991*
- Art. 14 *Sostituzione della rubrica del Titolo V della legge regionale n. 24 del 1991*
- Art. 15 *Integrazione della legge regionale n. 24 del 1991*
- Art. 16 *Sostituzione dell'articolo 26 della legge regionale n. 24 del 1991*
- Art. 17 *Modifica dell'articolo 27 della legge regionale n. 24 del 1991*
- Art. 18 *Modifiche all'articolo 30 della legge regionale n. 24 del 1991*
- Art. 19 *Abrogazione della tabella allegata alla legge regionale n. 24 del 1991*

Art. 1

Modifica del titolo della legge regionale n. 24 del 1991

1. Nel titolo della legge regionale 2 settembre 1991, n. 24 (Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale, in attuazione della legge 16 dicembre 1985, n. 752), le parole: "in attuazione della legge 16 dicembre 1985, n. 752" sono così sostituite: "e della valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale."

Art. 2

Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 24 del 1991

1. Le lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale n. 24 del 1991 sono così sostituite:

"a) promuovere lo sviluppo e la valorizzazione del settore tartuficolo attraverso la conservazione, il ripristino ed il potenziamento degli ecosistemi naturali nelle zone vocate e la messa a dimora delle piante tartufigene;

b) promuovere la tutela e la valorizzazione del patrimonio tartuficolo pubblico avvalendosi anche del contributo dell'associazionismo di settore;"

2. Dopo la lettera b) del comma 1 dell' articolo 1 della legge regionale n. 24 del 1991 è aggiunta la seguente lettera:

"b bis) sostenere le potenzialità turistiche, culturali, commerciali ed ambientali legate alla raccolta e commercializzazione del tartufo, attraverso la promozione di manifestazioni fieristiche anche di richiamo sovraregionale e l'avvio di percorsi gastronomici dedicati."

Art. 3

Sostituzione dell'articolo 2 della legge regionale n. 24 del 1991

1. L' articolo 2 della legge regionale n. 24 del 1991 è così sostituito:

"Art. 2

Compiti e funzioni

1. La Regione definisce i criteri generali e adotta gli atti di indirizzo relativi alla tutela e valorizzazione del patrimonio tartuficolo regionale ed allo sviluppo della tartuficoltura.

2. Le Province esercitano le funzioni amministrative relative all'applicazione della presente legge, eccetto quelle specificamente assegnate alla Giunta regionale o necessitanti di un coordinamento sovraprovinciale.

3. Per l'espletamento delle funzioni previste dalla presente legge le Province possono avvalersi:

- a) dei Coordinamenti provinciali del Corpo forestale dello Stato, nei limiti delle vigenti convenzioni tra lo Stato e la Regione Emilia-Romagna;
- b) dei Consorzi di Bonifica di cui alla legge regionale 2 agosto del 1984 n. 42 (Nuove norme in materia di bonifica. Delega di funzioni amministrative);
- c) dei servizi tecnici di bacino di cui alla legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale);".

Art. 4

Modifiche all' articolo 3 della legge regionale n. 24 del 1991

1. Prima del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale n. 24 del 1991 sono aggiunti i seguenti commi:

"01. Per la tartufaia controllata si intende una tartufaia naturale sottoposta a miglioramenti e/o incrementi , così come previsti dal presente articolo. Per tartufaia coltivata si intende un impianto specializzato, realizzato ex novo, con piante tartufigene, la cui micorizzazione sia certificata, sottoposte ad appropriate cure colturali ricorrenti, indicate dal presente articolo.

02. Le tartufaie coltivate sono assimilate agli impianti per arboricoltura da legno come definiti all'articolo 2, comma 5 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57) e soggette alle norme per la gestione degli impianti per l'arboricoltura da legno di cui alle prescrizioni di massima e di polizia forestale della Regione Emilia-Romagna."

2. Al comma 2 dell'articolo 3 ed in ogni altra successiva ricorrenza della legge regionale n. 24 del 1991, le parole "l'ente delegato" sono sostituite dalla parola "la Provincia".

3. Il numero 4 della lettera a) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale n. 24 del 1991 è così sostituito:

"4) piano colturale per il miglioramento della tartufaia naturale che riporti le pratiche colturali nonché l'incremento della tartufaia stessa con la messa a dimora di idonee piante arboree ed arbustive tartufigene. Il piano potrà prevedere i seguenti interventi:

- a) messa a dimora di piante autoctone arboree ed arbustive tartufigene comprese le eventuali cure colturali;
- b) realizzazione e/o manutenzione di opere di regimazione delle acque superficiali quali scoline, fossetti, muretti a secco, palificate e graticciate;
- c) interventi di diradamento e di controllo della vegetazione infestante.

È considerato incremento di tartufaie naturali l'inserimento di piantine tartufigene, nel perimetro dell'area proposta per il riconoscimento, in numero non inferiore a trenta piante per ettaro. Qualora l'inserimento di piante tartufigene non possa essere effettuato in terreno vocato rispettando le caratteristiche e gli equilibri

della tartufaia, la Provincia competente può derogare a quanto previsto nel presente numero, sentito il parere di uno dei centri od istituti di ricerca specializzati, di cui all'articolo 2 della legge n. 752 del 1985.”.

4. Al numero 3 della lettera b) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale n. 24 del 1991 le parole “dimostri la presenza nel terreno proposto delle caratteristiche indicate dal punto 1 dell'allegata tabella e contenga altresì:” sono sostituite dalle parole “illustri le caratteristiche fisico-chimiche del terreno e contenga altresì:”.

5. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale n. 24 del 1991 è aggiunto il seguente comma:

“2 bis. È ammesso il riconoscimento di tartufaie coltivate per soprassuoli originati da imboschimenti realizzati con finanziamenti pubblici, a condizione che la tipologia dell'impianto sia riconducibile all'“arboricoltura da legno” e che tale riconoscimento non contrasti con specifici impegni in corso. Ai casi in questione si applica il divieto di raccolta di cui all'articolo 18 della legge n. 752 del 1985 per un periodo di quindici anni dal momento dell'impianto e comunque per il periodo in riferimento al quale per le medesime superfici sono corrisposti o dovuti pagamenti per “perdita di reddito”. Alle stesse condizioni è ammesso il riconoscimento di tartufaie controllate per soprassuoli originati da imboschimenti realizzati con finanziamenti pubblici qualora le tipologie di intervento siano riconducibili a “bosco” e/o “bosco permanente.”.

6. Al comma 3bis dell'articolo 3 della legge regionale n. 24 del 1991 le parole “di norma” sono soppresse e dopo le parole “organizzazioni professionali agricole,” sono aggiunte le parole “le associazioni dei tartufai, i Comuni e la Commissione di cui all'articolo 30 della presente legge.”.

Art. 5

Modifiche all' articolo 4 della legge regionale n. 24 del 1991

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 24 del 1991 le parole “, anche in riferimento all'allegata tabella.” sono soppresse.

Art. 6

Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 24 del 1991

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale n. 24 della 1991 le parole “, abbia le caratteristiche richieste dal punto 2 dell'allegata tabella” sono soppresse.

2. Al comma 4 dell' articolo 5 della legge regionale n. 24 del 1991 dopo le parole “legge 16 dicembre 1985, n. 752.” sono aggiunte le seguenti: “Le tabelle, poste

ad almeno 2,50 metri dal suolo, devono essere visibili da ogni punto di accesso ed in modo che da ogni cartello sia visibile il precedente ed il successivo. La scritta, autorizzata, in stampatello e ben leggibile, riporta: Raccolta di tartufi riservata.”

3. Al comma 4bis dell' articolo 5 della legge regionale n. 24 del 1991 dopo le parole “nelle scarpe degli argini dei fiumi, torrenti, scolatoi pubblici di proprietà demaniale” sono aggiunte le seguenti “e nella porzione di territorio adiacente risultante demaniale dalla cartografia catastale,”.

Art. 7

Modifiche all'articolo 7 della legge regionale n. 24 del 1991

1. Il comma 1 dell' articolo 7 della legge regionale n. 24 del 1991 è così sostituito:

“1. La produzione vivaistica di piante tartufigene è assoggettata alla disciplina di cui alla legge regionale 20 gennaio 2004, n. 3 (Norme in materia di tutela fitosanitaria - Istituzione della tassa fitosanitaria regionale. Abrogazione delle leggi regionali 19 gennaio 1998, n. 3 e 21 agosto 2001, n. 31) e alla legge regionale 6 luglio 2007, n. 10 (Norme sulla produzione e commercializzazione delle piante forestali e dei relativi materiali di moltiplicazione) per le specie di cui in allegato alla stessa.”

2. Il comma 2 dell' articolo 7 della legge regionale n. 24 del 1991 è così sostituito:

“2. La Regione con proprio atto istituisce la certificazione delle piante tartufigene, prevedendo il relativo disciplinare di produzione.”.

Art. 8

Integrazione dell'articolo 8 della legge regionale n. 24 del 1991

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale n. 24 del 1991 è aggiunto il seguente comma:

“3 bis. Le Province, direttamente o attraverso le Associazioni locali dei raccoglitori, possono promuovere lo svolgimento di corsi di formazione e preparazione volti a sostenere l'esame di cui al comma precedente senza oneri per l'amministrazione.”.

Art. 9

Modifica all'articolo 12 della legge regionale n. 24 del 1991

1. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale n. 24 del 1991 è così sostituita:

“c) la ricerca e la raccolta del tartufo durante le ore notturne e comunque da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima dell'alba;”.

Art. 10

Modifica dell' articolo 13 della legge regionale n. 24 del 1991

1. Alla lettera f) del comma 1 dell' articolo 13 della legge regionale n. 24 del 1991 le parole: "dal 1° novembre al 31 marzo per le zone di pianura" sono sostituite dalle seguenti "dal 1° dicembre al 15 aprile per le zone di pianura,".
2. Al comma 4 dell'articolo 13 della legge regionale n. 24 del 2011 sono aggiunte le parole "ed alle disposizioni di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11 della presente legge.".

Art. 11

Modifiche all'articolo 14 della legge regionale n. 24 del 1991

1. Al comma 1 dell' articolo 14 della legge regionale n. 24 del 1991 le parole "di cui all'art. 33 della L.R. 2 aprile 1988, n.11" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 8 della legge regionale 17 febbraio 2005 n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della rete natura 2000) e delle Province, che si esprimono sentite le Commissioni di cui all'articolo 30 della presente legge."
2. Dopo il comma 1 dell' articolo 14 della legge regionale n. 24 del 1991 è aggiunto il seguente comma:
"1bis. Nei territori collinari rientranti nelle aree di cui all'articolo 24 sexies, il taglio di specie arboree ed erbacee lungo le sponde dei corsi d'acqua tiene conto della presenza di specie tartufigene, fatta salva la sicurezza idraulica e/o la fine della produttività di tali piante."
3. Dopo il comma 3 dell'articolo 14 della legge regionale n. 24 del 1991 è aggiunto il seguente comma:
"3bis. La Regione, attraverso idonei provvedimenti, promuove forme di gestione e interventi per le aree forestali finalizzati alla conservazione ed alla valorizzazione della produzione del tartufo anche incentivando la collaborazione fra associazioni dei tartufai e proprietari dei terreni."

Art. 12

Integrazione dell'articolo 18 della legge regionale n. 24 del 1991

1. Dopo la lettera o) del comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale n. 24 del 1991 è aggiunta la seguente lettera:
"o bis) apposizione o mantenimento di tabelle di riserva ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 752 del 1985 nei terreni di cui all'articolo 5, comma 4bis della presente legge: da 516 Euro a 1.549 Euro;".

2. Dopo la lettera s) del comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale n. 24 del 1991 sono aggiunte le seguenti lettere:

“s bis) mancato rispetto del disciplinare di produzione delle piante tartufigene adottato ai sensi dell'articolo 7, comma 2: da 250 euro a 1.500 Euro;
s ter) cessione a qualunque titolo di piante dichiarate tartufigene, non conformi al disciplinare di produzione delle piante tartufigene adottato ai sensi dell'articolo 7, comma 2: da 1.000 euro a 6.000 euro.”.

Art. 13

Modifica all'articolo 20 della legge regionale n. 24 del 1991

1. Dopo il comma 3 dell' articolo 20 della legge regionale n. 24 del 1991 sono aggiunti i seguenti commi:

“3bis. Le Province possono avvalersi della collaborazione volontaria e gratuita delle associazioni dei tartufai per il monitoraggio e la manutenzione delle aree tartufigene e delle tartufaie pubbliche attraverso la programmazione di giornate ecologiche.

3ter. Gli enti locali territoriali di cui al comma 1 ed i Consorzi di bonifica, al fine del mantenimento delle capacità produttive delle aree tartufigene oggetto di libera raccolta, promuovono interventi colturali di manutenzione e forme di tutela degli alberi singoli o in filare, anche avvalendosi, mediante apposita convenzione non onerosa, delle associazioni dei tartufai.”.

Art. 14

Sostituzione della rubrica del Titolo V della legge regionale n. 24 del 1991

1. La rubrica del Titolo V della legge regionale n. 24 del 1991 “Promozione della tartuficoltura” è così sostituita “Promozione del patrimonio tartufigeno e della tartuficoltura.”.

Art. 15

Integrazione della legge regionale n. 24 del 1991

1. Dopo l'articolo 24 della legge regionale n. 24 del 1991 sono inseriti i seguenti articoli:

“Art. 24 bis

Interventi e finanziamenti

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 la Regione promuove e sostiene:

a) attività di studio, ricerca, sperimentazione e divulgazione, certificazione di

qualità e tracciabilità;

b) attività formative e di aggiornamento di conduttori, raccoglitori, tecnici e personale addetto alla vigilanza;

c) attività di tutela, promozione e valorizzazione commerciale sui mercati locali ed esteri.

d) attività di ripristino ambientale e conservazione del patrimonio tartufigeno.

2. La Regione concede contributi ad Enti pubblici e privati per l'organizzazione e lo sviluppo di fiere, mostre, manifestazioni e convegni riguardanti il tartufo e la tartuficoltura. La Giunta regionale definisce con proprio atto i criteri e le modalità di concessione dei contributi.

3. La Regione concede alle Province contributi finalizzati alle attività di valorizzazione del tartufo e prodotti a base di tartufo, del patrimonio tartufigeno e della tartuficoltura. La Giunta regionale definisce con proprio atto i criteri e le modalità di concessione dei contributi.

4. I Comuni provvedono, tramite i propri regolamenti del verde pubblico e privato, a valorizzare le piante tartufigene.

5. Le Province favoriscono intese ed accordi fra tutti i soggetti del territorio interessati alla promozione e valorizzazione del tartufo.

6. Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui gli aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari d'esenzione, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.".

Art. 24 ter **Eventi**

1. La Regione, attraverso il competente Assessorato, coordina le Province nell'elaborazione di un calendario annuale di eventi legati al tartufo.

2. La Regione, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 23 (Disciplina degli itinerari turistici enogastronomici dell'Emilia-Romagna), incentiva la nascita di percorsi di valorizzazione del territorio legati al tartufo.

Art. 24 quater **Università ed Enti di Ricerca**

1. La Regione promuove la stipula di convenzioni con Università ed Enti di ricerca regionali, per i fini di cui all'articolo 24 bis, comma 1, lettera a).

2. La Regione promuove altresì collaborazioni e progetti fra le Università e gli Enti di ricerca presenti sul proprio territorio e analoghe istituzioni presenti nelle regioni limitrofe.

Art. 24 quinquies
Conferenza regionale annuale

1. E' convocata annualmente una Conferenza regionale sul tartufo con funzioni consultive e propositive.
2. La Conferenza è presieduta dall'Assessore regionale competente in materia o suo delegato, e vi partecipano le Province ed i soggetti di cui all' articolo 30 comma 2.
3. La Conferenza esamina e discute la relazione sullo stato del patrimonio tartufigeno e lo sviluppo della tartuficoltura regionale, elaborata dell'Assessorato regionale competente con la collaborazione delle Province.

Art. 24 sexies
Carta regionale delle aree tartufigene

1. Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva, acquisite le proposte delle Province e sentiti il Comitato consultivo regionale per l'ambiente naturale, gli Enti gestori dei parchi e delle aree protette e le associazioni dei tartufai maggiormente rappresentative a livello regionale, la Carta regionale delle aree tartufigene.
2. I contenuti tecnico-scientifici della Carta e le modalità di elaborazione e di redazione sono definiti dalla Giunta con proprio atto, sentita la competente Commissione assembleare.
3. Per le modifiche della Carta regionale delle aree tartufigene si applica la procedura di cui al comma 1.
4. La Carta viene aggiornata con cadenza quinquennale seguendo le procedure di cui al comma 1.”.

Art. 16
Sostituzione dell'articolo 26 della legge regionale n. 24 del 1991

1. L'articolo 26 della legge regionale n. 24 del 1991 è così sostituito:

“Art. 26
Associazioni locali

1. La Regione favorisce la costituzione di Associazioni locali che, particolarmente attraverso intese tra produttori o proprietari e raccoglitori, Enti locali, Enti gestori dei parchi e Consorzi di bonifica perseguano statutariamente i seguenti scopi:
 - a) il miglioramento, la valorizzazione e salvaguardia del patrimonio tartufigolo locale e la promozione della corretta attività di raccolta;
 - b) la valorizzazione del bosco quale elemento essenziale per l'esistenza di

tartufaie, nonché la razionalizzazione dei sistemi di manutenzione e di rinnovamento;

c) la salvaguardia del patrimonio tartufigeno regionale dei boschi a produzione dei tartufi dei re demaniali delle piante singole o a filari;

d) la promozione della gastronomia locale e delle potenzialità turistiche e commerciali legate al tartufo ed ai prodotti locali.

2. Con tali Associazioni le Province possono stipulare convenzioni per lo svolgimento di attività volte alla realizzazione dei fini di cui al comma 1.

3. Le Associazioni di cui al comma 1 possono partecipare o produrre iniziative per la valorizzazione del prodotto. Qualora il loro statuto lo contempli, possono svolgere attività volte alla conservazione, miglioramento e tutela degli ambienti tartufigeni ottenendo specifiche agevolazioni in base alla presente legge.”.

Art. 17

Modifica dell'articolo 27 della legge regionale n. 24 del 1991

1. La rubrica dell'articolo 27 della legge regionale n. 24 del 1991 “Spese relative al funzionamento delle funzioni delegate” è così sostituita “Norma finanziaria”.

2. Il comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale n. 24 del 1991 è così sostituito:

“1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, la Regione fa fronte con i fondi annualmente stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale con riferimento alle leggi di spesa settoriali vigenti, o mediante l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo 1972, n. 4).”.

3. Il comma 2 dell'articolo 27 della legge regionale n. 24 del 1991 è abrogato.

4. Al comma 3 dell'articolo 27 della legge regionale n. 24 del 1991 dopo le parole “rendiconti annuali” sono aggiunte le seguenti “, dell'effettiva realizzazione della Carta di cui all'articolo 24 sexies relativamente a quel territorio provinciale, e tenuto conto anche del numero dei tesserati per Provincia e della presenza di eventi di livello regionale o nazionale legati alla promozione e valorizzazione del tartufo.”.

Art. 18

Modifiche all'articolo 30 della legge regionale n. 24 del 1991

1. Al comma 3 dell'articolo 30 della legge regionale n. 24 del 1991 dopo le parole "di cui alla presente legge." sono aggiunte le seguenti "Sono invitati permanenti i Comuni e gli Enti gestori dei parchi e delle riserve naturali presenti sul territorio provinciale."

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 30 della legge regionale n. 24 del 1991 è aggiunto il seguente:

"3bis. La Commissione si riunisce almeno una volta all'anno ed ogniqualvolta lo richieda il suo Presidente o almeno un quinto dei suoi membri."

3. Al comma 4 dell'articolo 30 della legge regionale n. 24 del 1991 le parole "determinate dall'ente delegato" sono sostituite dalle seguenti "disciplinate da apposito regolamento provinciale adottato previo parere della Commissione stessa."

Art. 19

Abrogazione della tabella allegata alla legge regionale n. 24 del 1991

1. La tabella allegata alla legge regionale n. 24 del 1991 è abrogata.